

OGGETTO: **MODIFICA CODICE APPALTI – PAGAMENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PIU' RAPIDI**

<p>OGGETTO</p>	<p>Il ritardato (o il mancato) pagamento delle fatture è una vera piaga che colpisce molte imprese, che vengono così a soffrire di una crisi di liquidità (si pensi a quelle che lavorano esclusivamente con la PA). Con il DDL del 5 dicembre scorso è stata approvata una misura che dovrebbe velocizzare i tempi di pagamento delle fatture alle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito della procedura degli appalti. Il tutto è stato favorito da una procedura di infrazione della Commissione Europea che aveva contestato una norma del codice appalti in cui sembrava che i 45 giorni di pagamento dal SAL da parte delle PA fosse un termine sistematico.</p>
<p>PAGAMENTI DEGLI ACCONTI DEL CORISPETTIVO D'APPALTO</p>	<p>Il primo comma del nuovo art. 113-bis si interessa di disciplinare i tempi dei pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto fissando la regola generale del termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). Questa regola generale del pagamento nel termine di 30 giorni può essere derogata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ci deve essere un accordo espresso tra le parti (PA e impresa) che deve essere inserito nel contratto ("salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine"); • il termine concordato non può comunque superare i 60 giorni; • la deroga deve essere "oggettivamente" giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
<p>CERTIFICATO DI PAGAMENTO</p>	<p>Il secondo comma del nuovo art. 113-bis detta la tempistica da osservare una volta che ci sia stato il collaudo dell'opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Responsabile unico del procedimento (RUP) deve rilasciare il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
<p>EMISSIONE FATTURA DALL'APPALTATORE</p>	<p>Il pagamento della fattura deve essere effettuato nel termine di 30 giorni (a partire dal citato esito positivo del collaudo o della verifica di conformità). Anche in questo caso, la regola generale del termine dei 30 giorni può subire una deroga sulla base di un accordo espresso tra le parti, dilatando il termine fino a 60 giorni.</p>

ACCERTAMENTO CONFORMITA' DELLA MERCE O DEI SERVIZI	<p>Il comma 3 del nuovo nuovo art. 113-bis conferma che resta fermo “quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”, e cioè che:</p> <ul style="list-style-type: none">• quando è prevista “una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7. <p>L’accordo deve essere provato per iscritto</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DDL 5 dicembre 2018.
INFO	L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.